



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO

I Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	Presidente
Dott.ssa Rinaldi Francesca	Giudice relatore
Dott.ssa Di Credico Chiara	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da Super Condominio “_____”, (C.F. _____), sito a Como

8, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Sig.

_____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____,

ricorrente, nei confronti di Immobiliare _____ in concordato preventivo, con l'avv.

(C.F. _____) resistente;

ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società ricorrente, con ricorso depositato in data 11/10/2024, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Immobiliare _____ S.p.a, in liquidazione sottoposta a concordato preventivo, giusto provvedimento di omologa del 18 aprile 2018 del Tribunale di Catanzaro.

Nel ricorso il Super Condominio “_____” ha allegato di essere creditore, nei confronti della società intimata, dell'importo di €. 218.913,69 a fronte del decreto ingiuntivo n. 573/2024 (R.G. 1359/2024), emesso dal Tribunale di Como, in data 24 aprile 2024, ed ha allegato altresì che la società resistente non ha pagato le somme ingiunte, né ha proposto opposizione al decreto, già esecutivo ai sensi dell'art 642 cpc né ha pagato gli importi dovuti dopo la notifica dell'atto di precetto portante complessiva somma di pagamento di € 221.042,97 per capitale, interessi e spese.



Secondo parte ricorrente il mancato rispetto delle obbligazioni assunte dalla debitrice – in concordato preventivo - rende manifesto lo stato di insolvenza della società Immobiliare Spa in liquidazione, che non è in grado di far fronte ai propri oneri.

Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente alla situazione economico-patrimoniale di parte convenuta di cui all'art. 42 CCII.

Parte resistente si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per necessaria pregiudizialità dell'istanza di risoluzione del concordato precedentemente omologato in ragione del disposto dell'art. 119, comma 7, ccii e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

§§§

Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.

L'impresa risulta avere la propria sede legale nel Comune di Catanzaro, CAP 88100, e non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione come centro principale degli interessi del debitore (COMI), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.m) del CCII. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII.

Quanto alla legittimazione della parte creditrice ricorrente la stessa è indubbia e comunque non è stata contestata dalla parte debitrice regolarmente costituita.

Ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può, infatti, ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su decreto ingiuntivo non opposto.

Va, inoltre, affermata la natura di impresa commerciale della Immobiliare srl.

Dalla visura in atti emerge che la società è iscritta nel registro delle imprese quale società a responsabilità limitata svolgente attività di *“compravendita di immobili e complessi immobiliari di qualsiasi natura, nonché l'esercizio di industrie e commerci aventi ad oggetto beni immobili rustici ed urbani e le costruzioni edilizie in genere. La società potrà, talaltro: a) Eseguire costruzioni, ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati urbani e rustici, di natura civile, industriale, pubblica e privata, sia per conto proprio sia per conto di terzi, sia in economia che in appalto; b) procedere a lottizzazioni di terreni edificatori ed agricoli, alla formazione di comparti secondo le normative urbanistiche, partecipare alla costituzione di consorzi per il conseguimento di beni urbanistici e per la realizzazione di complessi edilizi, stipulare convenzioni ed atti di obbligo per vincoli urbanistici con i comuni interessati; c). Acquistare, alienare e permutare beni mobili ed immobili, diritti reali e personali, comunque inerenti all'attività sociale, provvedere alla loro gestione sia direttamente che*



tramite altri soggetti.; d) *Stipulare contratti di affitto e di locazione, mettere a valore ed amministrare immobili e patrimoni immobiliari anche per conto di terzi. Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, virgola e comunque non in via prevalente, la società potrà inoltre: e) assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie o altre società costituite o costituenti, fatte avanti allo scopo e al fine con o complementare al proprio; f). Contrarre mutui fondiari, edilizi ed agrari, offrendo le necessarie garanzie; Assumere obbligazioni di terzi con fidejussioni.; g) prestare ogni genere di servizi tecnici ed amministrativi connessi con le attività immobiliare edilizia in genere, esclusa comunque qualsiasi prestazione professionale vietata alle disposizioni di legge in vigore; h). Compiere ogni genere di tutte le operazioni commerciali all'industria, commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari, esclusa la raccolta del risparmio di deposito sotto qualsiasi forma, che l'amministratore unico e il Consiglio riterrà direttamente o indirettamente necessari per il raggiungimento dello scopo societario."*

Ciò posto occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa della società resistente, secondo la quale il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale di società sottoposta a concordato preventivo non ancora risolto non sarebbe procedibile ex art. 119 c.c.i.i..

In particolare occorre verificare la possibilità di procedere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, in mancanza di una preliminare azione di risoluzione del concordato preventivo omologato per inadempimento.

Premesso, invero, che, nel caso di specie, il concordato preventivo non è stato risolto ed è in corso di esecuzione occorre accertare se sia possibile per il creditore richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, omettendo per tal via la pregiudiziale risolutoria (appunto, *omissio medio*), e se sia possibile per il Tribunale il passaggio dal concordato alla liquidazione giudiziale in mancanza, per l'appunto, di una definitiva risoluzione del concordato.

Come noto la liquidazione giudiziale *omissio medio* consiste nella declaratoria di liquidazione dell'imprenditore nell'ambito dell'esecuzione di un concordato preventivo omologato senza che prima uno dei creditori abbia (con successo e nei termini) azionato il proprio diritto di risoluzione.

Ebbene, nella vigenza della legge fallimentare, era da ritenersi ammissibile, anche alla luce dell'arresto della sentenza n. 4696/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, il cosiddetto fallimento della società in concordato preventivo senza la preventiva pronuncia di risoluzione del concordato.

Con la citata pronuncia, infatti, la Cassazione ha affermato che *"Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei*



debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”

Il codice della crisi, entrato in vigore il 15 luglio 2022, in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha introdotto, poi, una normativa innovativa con l'articolo 119 ccii, il cui comma 7, per quanto di interesse in questa sede, dispone che *“il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”*.

Ciò posto, considerato che, nel caso di specie, il concordato non risolto è stato omologato nella vigenza della legge fallimentare deve, dunque, accertarsi se, nel caso di specie, sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi o piuttosto la vecchia legge fallimentare.

Con riguardo alla disciplina applicabile il Tribunale ritiene che la nuova disposizione di cui all'articolo 119 comma 7 CCI sia applicabile solo alle procedure di concordato preventivo soggette al nuovo rito, la cui domanda cioè sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi, per cui, solo in relazione a queste ultime, la risoluzione del concordato preventivo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (cfr., nello stesso senso, Tribunale Avellino, sent. n. 5 2024 del 20/2/2024, confermata da Corte di Appello di Napoli sent n. 48/2024; Tribunale Siracusa 30/1/2024, Tribunale di Grosseto n. 39/2024, Tribunale Prato 17.1.2023).

A parere del Tribunale, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del resistente, alle domande di apertura di liquidazione giudiziale di società sottoposte a concordato preventivo non è applicabile il disposto di cui al settimo comma dell'art. 119 c.c.i.i., dovendosi, dunque, escludere che, per tali fattispecie, sussista la condizione di procedibilità della preventiva risoluzione del concordato preventivo in corso di esecuzione.

Induce il Tribunale a sostenere questa tesi la considerazione che l'art. 119 c.c.i.i. rappresenta una norma innovativa; evidentemente non applicabile ai concordati omologati ante codice della crisi. Come si afferma nella Relazione Illustrativa al Codice della Crisi, infatti, l'art. 119 *“contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione”*.



L'inapplicabilità del disposto dell'art. 119 c.c.i.i., al caso di specie, inoltre, consegue, a parere del Collegio, ad una corretta interpretazione dell'art. 390 ccii.

Come osservato anche dalla menzionata giurisprudenza di merito, che questo Tribunale condivide, l'articolo 390 CCII, che disciplina il regime intertemporale a seguito dell'entrata in vigore del codice, prevede che la legge fallimentare continui ad essere applicabile, oltre che ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore dello stesso CCII, anche alle procedure "aperte" a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande presentate nel vigore della legge fallimentare.

Ebbene, a parere del Collegio, devono ritenersi rientranti nelle procedure "aperte" anche i concordati preventivi omologati nella vigenza della legge fallimentare ed ancora in corso di esecuzione.

Invero, nonostante la fase procedimentale del concordato preventivo si chiude con l'omologa, la fase esecutiva dello stesso deve considerarsi comunque una procedura "aperta" nella prospettiva di cui al citato articolo 390 ccii sulla base di un'interpretazione estensiva della suddetta disposizione quanto alla portata del concetto di "procedura aperta", atteso che nel corso della fase esecutiva del concordato permangono gli effetti dell'omologazione e restano in carica gli organi della procedura.

Secondo il Collegio, invero, deve ritenersi che il termine "apertura" sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico e lato, intendendosi con esso l'inizio della fase immediatamente successiva alla chiusura del procedimento "pendente", e quindi, per il concordato preventivo, la fase successiva all'omologazione. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, *"la fase di esecuzione del concordato non può considerarsi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta: l'assoggettamento del debitore dopo l'omologazione all'osservanza dell'omologa implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata e approvata dai creditori"* (Cass. 4 febbraio 2021/2656; Cass 3 gennaio 2023 n. 43).

Questa interpretazione, volta ad escludere l'applicabilità del disposto dell'art. 119 c.c.i.i. ai concordati omologati prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, inoltre, a parere del Tribunale, rappresenta una opzione ermeneutica a tutela del legittimo affidamento dei creditori i quali hanno espresso il proprio voto nel concordato in mancanza di una norma – dal carattere prettamente innovativo rispetto alla disciplina previgente – come quella dell'art. 119 c.c.i.i..

Diversamente opinando, invero, si perverrebbe alla conclusione secondo cui l'entrata in vigore del Codice della Crisi avrebbe definitivamente precluso l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società già inadempienti agli obblighi derivanti dall'omologazione del concordato preventivo e che, fino al 14 luglio 2022, avrebbero potuto essere dichiarate fallite, dato che la legge fallimentare non prevedeva quale condizione di ammissibilità per la dichiarazione di fallimento la previa risoluzione del concordato preventivo, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite della Corte



di Cassazione nella pronuncia n. 4696/2022. Ciò risulterebbe, inoltre, foriero di possibili pregiudizi per i creditori e di ingiustificati benefici per la società in concordato preventivo, se si considera che soltanto con l'apertura della liquidazione giudiziale potrebbero essere esperite dal Curatore le azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori, i cui termini di prescrizione potrebbero non essere ancora decorsi.

La preclusione dettata dall'art. 119, comma 7, CCII, allora, può ragionevolmente giustificarsi soltanto ove la si intenda applicabile ai soli concordati che avrebbero potuto essere risolti ai sensi della medesima disposizione, ossia con riferimento a quelle sole ipotesi in cui — nonostante i presupposti per la risoluzione siano emersi dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi — sia i creditori che il Commissario Giudiziale, pur consapevoli dell'esistenza della preclusione, siano rimasti colposamente inerti. (Nello stesso senso, ha ritenuto inapplicabile l'art. 119 c.c.i.i. ai concordati omologati ante c.c.i.i. la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 48/2024 anche sulla base della considerazione che *“diversamente opinando, si applicherebbe al concordato, pur chiuso sotto il profilo procedimentale a seguito dell'omologazione, ma ancora pendente quanto agli effetti sostanziali da esso scaturenti, una preclusione non prevista sulla base delle norme e dei principi previgenti e, di fatto, non più esercitabile da parte dei soggetti legittimati, in quanto assoggettata ad un termine di decadenza ormai irrimediabilmente decorso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.”*).

Conclusivamente, dunque, il Tribunale ritiene che, per le ragioni sopra evidenziate, la fase esecutiva dei concordati omologati sotto la vigenza della legge fallimentare debba seguire le vecchie regole, con la conseguenza che l'omessa risoluzione del concordato non preclude la possibilità di far valere in giudizio la persistenza dell'insolvenza e determinare l'apertura della liquidazione giudiziale.

In ragione di quanto esposto l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della società resistente, dunque, non può che essere disattesa dovendosi, nel merito, accertare i presupposti per dichiarare l'apertura della società Immobiliare Spa in Liquidazione.

Come noto la liquidazione giudiziale è disciplinata agli artt. 121 e ss., del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Essa può essere disposta nei confronti dell'impresa in stato di insolvenza che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dello stesso codice.

In particolare, l'art. 121 del codice della crisi rinvia in negativo all'art. 2, comma 1, lettera d), giacché la liquidazione giudiziale è applicabile solo alle imprese non qualificabili “imprese minori”, superando seguenti i requisiti e limiti dimensionali:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;



2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Detti requisiti dimensionali sono cumulativi. In altre parole, il superamento anche solo di uno dei limiti e anche solo per uno dei tre anni porta a ritenere soddisfatti i requisiti e presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Ciò posto, premesso che la difesa di parte resistente, nulla ha allegato sul punto ritiene il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, che la società rientri sicuramente fra quelle soggette alla liquidazione giudiziale.

Quanto allo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, il Collegio rileva, poi, che, per giurisprudenza costante, la nozione di insolvenza accolta dal legislatore (prima all'art. 5 l.f. ora all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII) fa riferimento alla concezione c.d. finanziaria dell'insolvenza medesima, ovvero alla mera comprovata impossibilità da parte dell'imprenditore, in via ormai irreversibile, di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, oltre che nei termini previsti, cioè attraverso gli ordinari flussi di cassa producibili dall'attività di impresa, da tempo inattiva e/o attraverso il credito di cui l'impresa gode in ambito bancario o presso terzi, credito inesistente ormai per stessa ammissione della debitrice.

Ebbene, rilevato che neppure sotto questo aspetto al difesa di parte resistente ha svolto specifiche difese, osserva il Tribunale che dalla documentazione acquisita d'ufficio nonché dalle allegazioni di parte ricorrente appare ricorrere anche il necessario presupposto dell'insolvenza intesa come incapacità della società resistente a fronteggiare con il proprio patrimonio l'ingente indebitamento a suo carico. Deve ritenersi, in sostanza, con riguardo alla fattispecie concreta, che la società non sia in grado di adempiere alle obbligazioni che derivano dal concordato omologato o, comunque, non disponga di un attivo sufficiente a farvi fronte.

Come emerge dal ricorso e dalla documentazione allegata dal ricorrente la società in concordato preventivo risulta, infatti, debitrice nei confronti del Condominio del complessivo importo di € 221.042,97.

Oltre al credito vantato da parte ricorrente, inoltre, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi € 543.929,64 (molte delle quali, peraltro, notificate dopo il decreto di omologa del concordato preventivo).

Appare, dunque, evidente la sussistenza di ingenti debiti cui la società in liquidazione non riesce a far fronte.



Peraltro, il lungo tempo trascorso dall'omologa ed i risultati delle attività liquidatorie non consentono di ritenere prevedibile il superamento dello stato di crisi attraverso la procedura concorsuale in corso mediante un riconoscimento effettivo in favore dei creditori chirografari, neppure nella misura falcidiata prevista.

Dalle allegazioni del ricorrente, non contestate dalla società resistente, appare, invero, che il credito del Supercondominio non è stato ancora soddisfatto, come anche appare evidente che la società resistente non è in grado di adempiere ai propri obblighi per il pagamento dei tributi.

Stanti tali premesse si ritiene, dunque, che la società resistente sia insolvente e che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti, per quanto sopra esposto, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49, u.c. CCII.

Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Immobiliare S.p.A. ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII

La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella domanda di liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:

- 1) Dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della **Immobiliare S.p.A.**
(con sede legale in , CAP 88100;
- 2) Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Rinaldi Francesca**;
- 3) Nomina Curatore **l'avv.** atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale;
- 4) Ordina al debitore di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
- 5) Dispone che il Curatore proceda nel più breve tempo possibile alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII.



6) **Fissa il giorno del 17.09.2025 ore 9:30** per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di Catanzaro, Via Argento, piano terra aula B;

7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, **termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza** di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, **all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Curatore**, avvisando che:

- l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;

8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155^{quater}, 155^{quinquies} e 155^{sexies} delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9) Dispone che il Curatore provveda, entro due giorni, a far pervenire in Cancelleria la formale accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 356, co. 3 e 358, co. 2 CCII, di cui all'art. 35.2, co. 1 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, come introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 54/2018, nonché se ricorre di cui all'art. 28, co. 10 L. 247/12 (*Nuovo ordinamento professionale forense*) e loro ss.mm.ii.;

10) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e



sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII.

11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;

12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali del Tribunale di Catanzaro tenutasi in data 20.02.2025 mediante collegamento da remoto con applicativo Microsoft Teams.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Garofalo

